



COMUNE di SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

Codice Ente - 11089

ORIGINALE

DELIBERA N. 18 DEL 01-02-2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di febbraio, alle ore 9,45, nell'apposita sala delle adunanze, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale per trattare, fra gli altri, l'argomento in epigrafe, sono convenuti i Signori:

Num.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
1	VERCESI Marilena	Sindaco	Sì	
2	ZERBONI Marco	Assessore	Sì	
3	SALMOIRAGHI Paolo	Assessore	Sì	
4	LATTUADA Antonella	Assessore	Sì	
5	PERA Maura Alessia	Assessore	Sì	

Assiste il Segretario Generale, dott. Francesco MIATELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la sig.ra Marilena VERCESI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

RICHIAMATE le nuove disposizioni previste dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

CONSIDERATO quindi che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, dovuta sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali con esclusione, a far data dal 1 gennaio 2016 delle abitazioni principali di entrambi i soggetti;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/03/2016 con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) già in vigore nell'anno precedente;

PRESO ATTO che le tariffe della componente IUC – TARI saranno approvate con separata deliberazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. nr. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'I.M.U. sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 non è dovuta la TASI sia per i possessori che per gli utilizzatori di unità immobiliari destinate dagli stessi ad abitazione principale;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 non è dovuta l'IMU sui terreni agricoli posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), usufruiscono della riduzione del 50% della base imponibile del calcolo IMU e TASI, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 (Legge stabilità 2016);

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni in vigore per l'esercizio 2016 e pertanto:

A. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

- **ESENZIONE** per:
 1. le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo tre di cui una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 2. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 3. tutte le casistiche previste dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 19, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214;
 4. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. nr. 201/2011;
 5. i terreni agricoli posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola;

- **ALIQUOTA 4 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo tre di cui una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7) solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00;

- **ALIQUOTA 8,5 per mille** per:
 1. tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
 2. i terreni agricoli **non** posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola;
 3. le aree edificabili;

B. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ESENZIONE** per:
 1. abitazioni principali e relative pertinenze, (cat. catastale C) come definite ai fini IMU, occupate sia dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore) che dall'utilizzatore dell'immobile, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 2. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 3. tutte le casistiche previste dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 19, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214;
 4. i terreni agricoli;

- **ALIQUOTA 1,5 per mille** per:
 1. le abitazioni principali e relative pertinenze (cat. catastale C) come definite ai fini IMU, occupate sia dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

- (possessore) che dall'utilizzatore dell'immobile, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locata;
- **ALIQUOTA 1 per mille** per:
1. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011;
 2. gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
 3. le aree edificabili.

DATO ATTO che con l'applicazione delle sopra citate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati indicativamente:

- polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade e servizi connessi;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- illuminazione pubblica e servizi connessi;
- servizio di protezione civile;
- sgombero neve;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2017, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:

- rata acconto, pari al 50% dell'imposta annua dovuta, o versamento unico: *16 giugno 2017*
- rata saldo: *18 dicembre 2017*.

in concomitanza con le scadenze di legge per il pagamento dell'IMU.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. nr. 4033 del 28/02/2014, con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti relativi alle aliquote/tariffe nonché dei regolamenti tributari avviene mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo fiscale ai sensi combinato disposto dell'art. 52, co. 2, del D.Lgs 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. n° 304 del 30/12/2016, Serie Generale, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 e documenti allegati è stato differito al 31/03/2017;

VISTI:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;
- la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il Capo Settore dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico ai sensi di legge all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 al quale sarà allegato per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs n° 267/2000;

RICONOSCIUTA la necessità di apporre al presente atto l'immediata esecutività per le motivazioni contenute nel medesimo;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione della componente I.U.C. - Imposta Municipale Propria "IMU" e Tassa Sui Servizi Indivisibili "TASI"- per l'anno 2017

confermando quelle già in vigore per il 2016 tenendo altresì conto delle novità introdotte dalla Legge 11 dicembre 2016. n. 232 (Legge stabilità 2017):

A. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- **ESENZIONE** per:
 1. le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo tre di cui una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 2. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 3. tutte le casistiche previste dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 19, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214;
 4. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011;
 5. i terreni agricoli posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola;

- **ALIQUOTA 4 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo tre di cui una per ogni singola categoria catastale C/2, C/6 e C/7) solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00;

- **ALIQUOTA 8,5 per mille** per:
 1. tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
 2. i terreni agricoli non posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola;
 3. le aree edificabili;

B. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- **ESENZIONE** per:
 1. le abitazioni principali e relative pertinenze, (cat. catastale C) come definite ai fini IMU, occupate sia dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore) che dall'utilizzatore dell'immobile, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 2. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 3. tutte le casistiche previste dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 19, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011. n. 214;
 4. i terreni agricoli;

- **ALIQUOTA 1,5 per mille** per:
 1. le abitazioni principali e relative pertinenze (cat. catastale C) come definite ai fini IMU, occupate sia dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore) che dall'utilizzatore dell'immobile, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locata;

□ **ALIQUOTA 1 per mille** per:

1. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011;
2. gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
3. le aree edificabili.

3) **DARE ATTO** che in aggiunta alle fattispecie al comma precedente, relativamente alla componente IUC – Imposta Municipale Unica, resta a carico dei contribuenti il pagamento direttamente allo Stato dell'I.M.U. sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

4) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Come da seguente elenco dettagliato in forma indicativa:

- polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade e servizi connessi;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- illuminazione pubblica e servizi connessi;
- servizio di protezione civile;
- sgombero neve;

5) **DI DARE ATTO** che con l'applicazione delle sopra citate aliquote viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

7) **DI STABILIRE** che il versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2017, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:

- rata acconto pari al 50% dell'imposta annua dovuta, o versamento unico: *16 giugno 2017*
- *rata saldo: 18 dicembre 2017;*

8) **DI STABILIRE**, a norma del vigente Regolamento, nel caso previsto dal citato comma 681 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 co. 14 lettera d) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che l'occupante versi la TASI solo nei seguenti casi:

- se l'immobile è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- se l'immobile non costituisce abitazione principale,

9) DI CONFERMARE a carico dell'occupante, per le fattispecie di cui al punto 8) del presente deliberato, quanto stabilito per l'anno d'imposta 2016, ossia la misura del 30 per cento, dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote di cui al precedente punto 2. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

10) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

11) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente IMU e TASI - approvato con Deliberazione Consiliare;

12) DI DARE ATTO che dall'ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all'esame della Giunta Comunale risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2017 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis della Legge n. 214/2011 così come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

14) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;

15) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di San Vittore Olona, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità;

16) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE
f.to Marilena VERCESI

Il Segretario Generale
f.to dott. Francesco MIATELLO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **08-02-2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Certifica altresì, che in data odierna, la presente deliberazione è stata comunicata, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
f.to dott. Francesco MIATELLO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.

Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

**Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.**

GIUNTA COMUNALE Delibera n. 18 del 01.02.2017

SETTORE 2

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di **REGOLARITA' TECNICA**:

<p>IL CAPO SETTORE 2</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime PARERE FAVOREVOLE <i>San Vittore Olona, 26.01.2017</i> IL CAPO SETTORE (f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO)</p>
--------------------------	--

SETTORE 2 - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di **REGOLARITA' CONTABILE**:

<p>IL CAPO SETTORE 2 FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime PARERE FAVOREVOLE <i>San Vittore Olona, 26.01.2017</i> IL CAPO SETTORE (f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO)</p>
--	--

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.